EXECUTIVE MBA
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
Esplora il mondo, orienta il tuo futuro
Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3906
executive24master@ilsole24ore.com
• SONO APERTE LE SELEZIONI
• PROGRAMMA E MODALITÀ DI AMMISSIONE BS.ILSOLE24ORE.COM/MBA

NORME & TRIBUTI
Il Sole 24 ORE
Domenica
22 Ottobre 2017
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

EXECUTIVE MBA
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
Esplora il mondo, orienta il tuo futuro
5ª EDIZIONE
Milano
dal 23 novembre 2017
18 mesi / 3 gg. al mese
• SONO APERTE LE SELEZIONI
• PROGRAMMA E MODALITÀ DI AMMISSIONE BS.ILSOLE24ORE.COM/MBA

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
Quando il Fisco rettifica il prezzo

CONCORSI E PROFESSIONI
Parte la carica a 300 posti da notaio

L'ESPERTO RISPONDE
Tutti gli obblighi sull'antiriciclaggio

Cassazione. Le Sezioni unite escludono la nullità dei contratti se gli interessi hanno superato la soglia nel corso del finanziamento

Validi i tassi diventati usurari

Non scatta la restituzione ai clienti delle somme pagate in eccesso agli intermediari

Antonio Criscione

L'usura sopravvenuta? Non esiste. Una gelata fredda dalle Sezioni unite della Cassazione sui clienti delle banche che facevano di conto per vedere se gli interessi sul proprio mutuo stipulato fossero andati, in termini calcistici, in fuori gioco, attraverso il meccanismo dell'usura sopravvenuta. In pratica quando si concorda un finanziamento o un mutuo, il tasso di interesse non deve superare una soglia che è calcolata aggiungendo delle maggiorazioni a quelli di mercato. Cosa succede se la soglia, regolare al momento della stipula, nel corso del tempo supera la soglia di usura come calcolata per periodi successivi a quelli del finanziamento? Una corposa giurisprudenza di merito e di legittimità a cui si era unito successivamente l'Arbitro bancario finanziario, con soluzioni originali, aveva ritenuto che la situazione fosse «irregolare», traendone conseguenze piuttosto articolate, fino a cancellare del tutto gli interessi dovuti.

Le Sezioni unite, con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, hanno invece gelato qualsiasi argomento sull'usura sopravvenuta. Per la Corte se nel corso del tempo i tassi concordati al momento della stipula superano la soglia di usura «non si verifica la

DUBBI INTERPRETATIVI
Stante la complessità della materia la questione potrebbe essere portata al vaglio della Corte costituzionale

nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (legge 108 del 1996, ndr), o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». Quindi gli effetti di tagliola sugli interessi, stabiliti per contrastare il fenomeno dell'usura, si avranno solo nei casi in cui l'usura fosse "originaria", avendo escluso le Sezioni unite la figura dell'usura sopravvenuta.

La vicenda era sorta proprio all'indomani della legge del '96, per gli "sforamenti" successivi all'entrata in vigore della norma. Poi nel 2000 il Dlgs 394/2000 aveva stabilito, con una norma di interpretazione autentica (quindi retroattiva), che assumevano valore, ai fini dell'usura, solo gli eventuali sforamenti al momento della sottoscrizione del finanziamento. Fondandosi su questa norma la Cassazione ha adottato una decisione che deluderà molti clienti degli istituti bancari, che si sono visti applicare in passato dei tassi molto vicini alla soglia e che con la discesa del livello generalizzato degli interessi, speravano di poter "recuperare" per via legale almeno la parte restata fuori dalla soglia, le strade sembrano essersi chiuse definitivamente. Anche se nei primi commenti al testo, emerge l'impressione che in fondo la pronuncia abbia poco valorizzato i limiti all'interpretazione alla legge del 2000 posti dalla Corte costituzionale. Non è escluso quindi che data questa interpretazione della norma da parte della Cassazione, qualche giudice possa riportare la questione alla Consulta, per sollevare di nuovo dubbi di costituzionalità della norma.

La sentenza boccia anche la tesi, a favore dell'usura sopravvenuta, che richiama una violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e che fanno meno perno sulla normativa antiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

IERI

Niente usura sopravvenuta
In caso di superamento del tasso-soglia nel corso del finanziamento, parte della giurisprudenza ha fin qui ritenuto non configurabile l'usura sopravvenuta per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96

Contratti nulli
Altra giurisprudenza ha invece affermato l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso. E pertanto si è stabilita la nullità delle clausole contrattuali con conseguenze sulla misura del tasso da applicare: in alcuni casi fino all'azzeramento, in altri casi con la sostituzione del tasso usurario con il tasso soglia

OGGI

Contrasto superato
Le Sezioni unite civili (sentenza 24675/17) sciolgono il contrasto aderendo al primo dei due indirizzi riassunti a lato

La soluzione
Secondo la Cassazione non c'è usura sopravvenuta in caso di superamento dei tassi nel corso del finanziamento. Ecco prescindere dal momento della stipula. Di conseguenza, il superamento della soglia non determina la nullità della clausola contrattuale. E la pretesa della banca, di riscuotere interessi secondo il tasso così validamente concordato, non può essere qualificata contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto

L'ANALISI

Una pietra tombale sulle domande di risarcimento

di **Ranieri Razzante**

Un duro colpo ai risparmiatori e mutuatari per i casi della cosiddetta usura sopravvenuta. La sentenza 24675/17 della Cassazione pone una pietra tombale sulle domande di risarcimento dei risparmiatori che hanno contratto mutui e si ritrovano a pagare interessi usurari secondo la legge 108/1996.

La Cassazione ha sancito che chi subisce, durante l'esecuzione del contratto, che in questo caso era di mutuo, il superamento del tasso soglia rispetto a quanto pattuito all'inizio del rapporto, ancorché questo rapporto fosse nato prima dell'entrata in vigore della legge sull'usura, non ha nessuno strumento per poter bloccare la situazione e tantomeno richiedere alla banca il pagamento del non dovuto.

Il rimedio fino a oggi pensato e previsto dalla legge nei casi di usura sopravvenuta nei contratti stipulati post 1996 era (e rimane) di duplice natura. Innanzitutto la denuncia penale di ogni cittadino nei confronti della propria banca per usura, ai sensi dell'articolo 644 del codice di rito. In seconda battuta, la richiesta di invalidità della clausola di pattuizione contrattuale, come forma di nullità o inefficacia, ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, del Codice civile. La materia ha subito, in verità, tante oscillazioni giurisprudenziali delle quali la stessa Cassazione si fa carico, prevedendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Ma possiamo dire che con questa sentenza si sancisce l'impossibilità di chiedere risarcimenti, in sede penale o civile, per i maggiori interessi che un cliente abbia pagato o paghi alla propria banca su un mutuo o finanziamento tra quelli ricompresi nell'elenco pubblicato periodicamente dalla Banca d'Italia, quando questi interessi siano derivati da originarie pattuizioni sottoscritte prima o dopo il 1996.

Resta ovviamente fermo quanto ordinariamente prevedibile nel caso in cui i contratti siano stati stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 108. Perché ci sia la nullità delle clausole bisogna trovarsi nella situazione del superamento del tasso soglia all'atto della sottoscrizione del contratto; non comporta nullità, invece, il superamento del tasso soglia all'atto del pagamento della rata del finanziamento. Qualora il tasso sia sopra soglia all'atto della sottoscrizione, si potrà chiamare la banca in giudizio per chiedere la sostituzione della clausola, in verità ritenuta automatica dalla legge, ovvero la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito.

Va ricordato che la Suprema Corte non mette in discussione il principio fondamentale stabilito dall'articolo 1, comma 1, del Dl 394 del 2000. Esso rimane a fissare la legittimità della pretesa risarcitoria dei clienti nel caso in cui si superino i limiti di legge nel momento in cui i tassi di interesse siano promesso o comunque convenuti, a prescindere dal pagamento delle rate che da questi originano.

Ricordiamo che la ratio della norma antiusura, essendo quella di contrastoal fenomeno, non può che dare rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi «valorizzando in tal modo il profilo della volontà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voluntary. Per la Ctp Torino va provata la natura del versamento

Il solo passaggio di denaro non è donazione indiretta

Enrico Montella

L'esistenza di una liberalità indirettanon può essere presuntada l'ufficio in base al semplice riscontro di un trasferimento di titoli e denaro sul conto corrente del contribuente, in assenza di specifica prova in ordine a tutti i presupposti impositivi previsti dalla norma. È quanto affermato dalla Ctp Torino con la sentenza 1157/8/2017 del 4 ottobre scorso che ha annullato l'avviso di accertamento impugnato.

La vicenda trae origine da un trasferimento di titoli e denaro disposto da un soggetto non residente sul conto corrente detenuto all'estero dal contribuente e palesato al fisco italiano nell'ambito della procedura di voluntary disclosure e che l'agenzia delle Entrate ha riqualificato come «donazione indiretta» per la quale ha proceduto alla registrazione d'ufficio e al recupero della maggiore imposta sulle successioni e donazioni e all'irrogazione di sanzioni. L'atto impugnato si fondava sulla previsione dell'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 (Tus) che permette l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti in presenza però di due condizioni:

- l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quellegià effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale di valore superiore alle franchigie attualmente previste dalla legge.

La Ctp Torino si sofferma anzitutto sulla carente motivazione dell'atto impugnato nella misura in cui non era stato individuato dall'ufficio né l'atto che il contribuente avrebbe dovuto registrare né tantomeno quale fosse la previ-

LA MOTIVAZIONE
L'avviso di accertamento annullato perché la liberalità indiretta non può essere presunta solo in base a un trasferimento

sione normativa che imponesse al contribuente la registrazione di un trasferimento di titoli e denaro. Inoltre, ha accolto l'eccezione sollevata dal contribuente circa la carenza del presupposto impositivo della riferibilità territoriale dell'asserita donazione per essere il trasferimento stato disposto da soggetto non residente e per essere i beni trasferiti all'estero.

Nel merito, il collegio di primo grado ha evidenziato come nel caso di specie fosse del tutto assente una dichiarazione del contribuente circa l'esistenza della liberalità, presupposto per l'applicazione dell'articolo 56-bis e che in nessun caso può essere sostituito da una mera presunzione dell'ufficio.

Correttamente ha peraltro rilevato come l'ufficio avesse totalmente omesso di adempiere al proprio onere probatorio per avere lo stesso trascurato, per non dire ignorato, le argomentazioni offerte in più occasioni dal contribuente e per avere l'atto impugnato provveduto a recuperare a tassazione a titolo di liberalità indiretta un trasferimento, in spregio alla reale causale dell'operazione, che per l'Agenzia diventa irrilevante, caratterizzata dall'assoluta carenza di intento liberale nel soggetto che lo aveva disposto, finendo per tassare una «presunzione di liberalità» fondandosi non già su una dichiarazione del contribuente ma sul semplice riscontro dell'esistenza di un trasferimento, per di più a titolo temporaneo.

La pronuncia in esame assume ancor più rilievo anche per essere stata emessa a pochi giorni dalla sentenza 18725/2017 con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato come qualsiasi trasferimento liberale di non modico valore debba essere qualificato come donazione «diretta» (e non donazione «indiretta») e come tale nulla se non effettuata nella forma solenne dell'atto pubblico prescritta dall'articolo 782 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco internazionale. Le norme valgono per i redditi dal 2018

Sulle doppie imposizioni scattano le nuove regole Ue

Andrea Taglioni

Via libera del Consiglio dell'Unione europea alle nuove regole per la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. La direttiva n. 2017/1852, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ue del 10 ottobre 2017, è finalizzata a dirimere le controversie tra gli Stati membri che dovessero sorgere dall'applicazione degli accordi che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione in conseguenza della potestà impositiva esercitata dai singoli Paesi.

Queste nuove disposizioni, che dovranno essere recepite in atti normativi e regolamentari dai singoli Stati membri entro il 30 giugno 2019, si applicheranno alle controversie tra Stati membri che emergono dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni, istaurate a decorrere dal 1° luglio 2019 e riguardanti redditi o capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Ma andiamo nel merito delle disposizioni contenute nella direttiva. Innanzitutto, le nuove regole interesseranno tutti i contribuenti a condizione che le imposte rientrino nel campo di applicazione dell'accordo in materia di doppia imposizione. Passando agli aspetti pratici, la direttiva suddivide il percorso di risoluzione in tre fasi principali: la denuncia, la procedura amichevole e la procedura di risoluzione della controversia. Per quanto riguarda la fase di denuncia il contribuente può presentare reclamo relativo ad una questione controversa a ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati. Tale istanza deve essere presentata entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la questione controversa e deve contenere tutta la documentazione riguardante la fattispecie oggetto del contenzioso. Se entro sei mesi dal ricevimento del reclamo la denuncia venisse accetta e, salvo che le autorità competenti non decidano di risolvere la questione su base unilaterale, si apre la cosiddetta procedura amichevole. Questa prevede che se entro due anni, prorogabile altre, le autorità degli Stati chiamati in causa dovessero raggiungere un accordo, quest'ultimo risulterebbe vincolante per le autorità e applicabile dal contribuente interessato, sempre che quest'ultimo accetti la decisione e rinunci ad eventuali impugnazioni. In caso di fallimento della procedura amichevole, istanza inammissibile, infondata o senza accordo, si innesca la procedura di risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva. In base a questa procedura, il soggetto deputato a definire la questione viene individuato in un'apposita commissione consultiva o commissione alternativa per la risoluzione delle controversie, che dovrà emettere il proprio parere per la successiva decisione definitiva e che sarà vincolante nel caso in cui non si raggiungesse un accordo per eliminare la doppia imposizione. Di rilievo è anche la parte della direttiva che concede la possibilità al contribuente di presentare ricorso al giudice nazionale contro la decisione qualora le autorità competenti respingano l'istanza o perché inammissibile, o perché non sussisto i presupposti per una imposizione non conforme alla Convenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

01 | IN GAZZETTA UE
Sulla Gazzetta Ufficiale della Ue è stata pubblicata la direttiva 2017/1852 sulle doppie imposizioni

02 | GLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2019 per recepire le nuove regole. Tre gli step in caso di controversia: la denuncia, la procedura amichevole e la procedura risolutiva.

FISCO E COSTITUZIONE

Giustizia tributaria, stop a ricorsi «deboli» e sentenze «politiche»

di **Enrico De Mita**

Se si esamina la giurisprudenza costituzionale tributaria di questi ultimi anni si rileva che la maggior parte delle questioni sollevate dai giudici tributari sono state risolte con un giudizio di inammissibilità per difetto di rilevanza, o di manifesta infondatezza per essere stata la questione già decisa dalla Corte, fino al caso limite di ricorsi contro ineri corpi legislativi senza che fosse stata individuata una precisa disposizione di legge sospettata di incostituzionalità: una mole di lavoro enorme per la Corte, tempo e denaro sprecati, un inutile rallentamento della giustizia tributaria.

Le questioni di costituzionalità tributaria sono apparentemente facili da sollevare. Ma non è sufficiente che una legge tributaria appaia "ingiusta" perché si possa sollevare una "non manifestamente infondata" questione di legittimità costituzionale, che porti presumibilmente a una decisione di accoglimento da parte della Corte. Il giudizio di costituzionalità è sottile, al tempo stesso raffinato e incerto. I punti di riferimento nella stessa giurisprudenza della Corte, che è restia a elaborare principi stabili, sono insicuri. Nelle questioni sollevate è sempre implicito un giudizio politico.

La giurisprudenza della Corte è facilitata enormemente, nelle decisioni di rigetto, dall'improvvisazione delle ordinanze di rimessione. Allora alcune "raccomandazioni per l'uso" non possono apparire delle prediche inutili:

- occorre individuare con chiarezza la disposizione impugnata e il principio costituzionale che si reputa leso;
- la questione di costituzionalità deve essere rilevante per la decisione del caso oggetto del giudizio tributario e cioè la legge impugnata deve essere elemento di giudizio del caso concreto controverso. E il difetto di rilevanza ricorre frequentemente nelle decisioni della Corte;
- occorre verificare inoltre se la Corte non abbia già deciso negativamente la questione sollevata. È un problema di banale ricerca di precedenti, che si può effettuare con il terminale o (come preferisco) in qualsiasi raccolta di decisioni della Corte. Anche da questo punto di vista, la quantità di questioni risollevate per ignoranza dei precedenti è impressionante;
- non accodarsi a ipotesi non sollevati con campagne giornalistiche. Quando abbiamo scoraggiato tali polveroni siamo quasi stati accusati di disfattismo.

Insomma la questione di costituzionalità non deve diventare l'ultima e disperata risorsa del professionista "tributarista", categoria nella quale i giuristi preparati nella materia sono soltanto una minoranza. Lo scopo che ci prefiggiamo è di scoraggiare questioni pretestuose e incoraggiare quelle che hanno un fondamento. La maggiore serietà nella predisposizione delle ordinanze di rinvio si risolve in un miglioramento della giurisprudenza costituzionale.

D'altra parte ci proponiamo di esprimere una rispettosa attenzione critica alle decisioni della Corte che, soprattutto negli anni, non è riuscita a liberarsi del fiscalismo che alberga nella formazione di alcuni giudici, specie di quelli provenienti da certi settori della magistratura.

Non sono solo le oscillazioni e le contraddizioni che colpiscono nella giurisprudenza della Corte. Ma sono anche i ragionamenti autologici, la difesa a oltranza dell'interesse fiscale, come interesse pubblico, che legittima istituti del tutto privi di logica giuridica; la giustificazione delle

L'IMPATTO
Ordinanze di rimessione mal scritte facilitano il rigetto da parte della Consulta

leggi tributarie in base alla loro struttura, senza lo sforzo di confrontarle con il metro di giudizio a esse esterne, che è il principio costituzionale.

La Corte s'inventa dei tabù, come "la specialità dei procedimenti tributari" o "la peculiarità delle imposte", che sono autentici lasciapassare per ogni irrazionalità fiscale. Fino alla affermazione (sentenza 192/1992) di un diritto costituzionale che si "affievolisce" difronte alla forza della scelta politica fatta dal legislatore. Non mancano le motivazioni scopertamente politiche (poche, per la verità) come quelle che la Corte ha fatto quando ha giustificato l'irrazionalità tributaria con preoccupazioni di politica economica rispettabili, ma che non rientrano nel mestiere della Corte.

La lentezza, infine, nell'eliminare gli istituti tributari irrazionali, se non quando siano stati politicamente e legislativamente superati (come segreto bancario, fallimento fiscale, pregiudizialità tributaria). E ovvio che c'è anche una giurisprudenza d'accoglimento che continua a dare un contributo non trascurabile nel rendere il diritto tributario un vero diritto. Proprio questa considerazione induce a stimolare la Corte con critiche rispettose, che intendono difendere e rafforzare il ruolo prezioso che quest'organo costituzionale ha, non solo nella vita dei tributi, ma in tutte le vicende che trovano nella Costituzione repubblicana il loro punto di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCOLEDÌ IN EDICOLA

LA GUIDA

Le regole per comprare, vendere e affittare

La Guida «Casa 2017: le nuove regole per comprare, vendere e affittare», in edicola con Il Sole 24 Ore di mercoledì 25 ottobre. In 80 pagine tutto quello che c'è da sapere per comprare, vendere o affittare casa con le molte novità per proprietari e inquilini introdotte nei mesi scorsi.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3ISZWFkZXJfIyMjNDU2NTBmYjctODIkMi00MWQ5LWE4NWMtMGEwOWNhNzg1YjhlIyMjMjAxNy0xMC0yM1QxMDo1NjowNiMjI1ZFUg==